

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2018

IL CONSIGLIO GENERALE

“Visto l’articolo 8, comma 1, lettera d) della legge 7 Agosto 2015, n. 124 che delega il Governo ad introdurre, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l’utenza, un’unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; visto l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 e smi, con cui, in attuazione della citata delega legislativa, è stato previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la carta di circolazione costituisca il documento unico contenente i citati dati di circolazione e di proprietà, nell’ambito di misure di razionalizzazione dei procedimenti di registrazione della proprietà dei veicoli nel PRA, di competenza dell’ACI, e di immatricolazione degli stessi, di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; vista la nota del Servizio Gestione PRA del 22 ottobre 2018 concernente la proposta di stipula, ai sensi dell’art.15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di un Accordo Quadro di collaborazione tra l’ACI ed il citato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MIT, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, e preso atto di quanto ivi rappresentato; considerato, in particolare, che con tale Accordo l’ACI ed il MIT intendono attivare una collaborazione istituzionale finalizzata alla creazione di sinergie ed economie gestionali, mediante una maggiore interoperabilità dei servizi e dei flussi informativi, al fine di conseguire il comune obiettivo di pervenire alla definizione delle procedure di emissione del documento unico di circolazione e di proprietà, in attuazione delle previsioni di cui al citato decreto legislativo n. 98/2017; visto in proposito, lo schema di Accordo Quadro, predisposto ai sensi del citato art. 15 della legge n.241/1990; tenuto conto che l’Accordo in parola prevede la messa a disposizione, da parte dell’ACI, di servizi infrastrutturali ed applicativi ad uso di tutti i soggetti abilitati al rilascio del documento unico di circolazione, con accesso esclusivamente attraverso i sistemi informativi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; tenuto conto, altresì, che il perimetro ed il contenuto dei suddetti servizi, nonché le modalità di utilizzo e le responsabilità correlate alle diverse attività, saranno definite mediante appositi Atti Esecutivi tra le parti; preso atto, inoltre, che l’Accordo in parola prevede che ciascuna delle parti si farà carico degli oneri derivanti dall’esercizio delle attività previste dall’Accordo stesso e dai successivi atti esecutivi, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di bilancio; considerato che l’Accordo *de quo* disciplina i diritti ed i doveri delle parti, ivi compresi quelli relativi al trattamento ed alla protezione dei dati personali; tenuto conto, altresì, che l’Accordo sarà valido fino a quando rimarranno in vigore le norme che prevedono l’emissione del documento unico di circolazione; preso atto che il Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota del 17 ottobre 2018, ha autorizzato la sottoscrizione

dell'Accordo in parola da parte del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale; preso atto del parere favorevole espresso dall'Avvocatura dell'Ente in merito al testo dell'Accordo medesimo; preso altresì atto che il Data Protection Officer-DPO dell'ACI ha riscontrato la coerenza del testo rispetto alla disciplina relativa al trattamento ed alla circolazione dei dati personali, di cui al Regolamento UE n.679/2016-GDPR e al decreto legislativo n.196/2003; considerato, inoltre, che il testo dell'Accordo è conforme a quanto previsto al Capo V del vigente "Regolamento di attuazione del sistema ACI di prevenzione della corruzione" concernente la stipula da parte dell'ACI di Accordi di collaborazione con altre Pubbliche Amministrazioni; **autorizza** la stipula, ai sensi dell'art.15 della legge n.241/1990 dell'Accordo Quadro di collaborazione reciproca tra l'Automobile Club d'Italia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MIT, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, di cui in premessa, in attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 98/2017, in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. H), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato** al Presidente per la relativa sottoscrizione in modalità digitale, con facoltà di apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria ai fini del perfezionamento dell'atto medesimo; **conferisce infine mandato** al Comitato Esecutivo ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla sottoscrizione degli Atti Esecutivi connessi e conseguenti all'Accordo Quadro in parola.”.

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

tra

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, con sede in Roma, Via Giuseppe Caraci n. 36, in persona del Capo del Dipartimento, Consigliere Elisa Grande di seguito per brevità denominato MIT,

e

l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, Codice Fiscale 00493410583, Partita IVA 00907501001, in persona del Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani, di seguito per brevità denominato ACI, di seguito, definite congiuntamente Parti, e disgiuntamente Parte.

Premesse

VISTO il Regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, istitutivo del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) presso l'Automobile Club d'Italia ed in particolare l'articolo 11 che prevede l'istituzione presso ogni sede provinciale dell'ACI di un pubblico registro automobilistico;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede espressamente la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di operare e di concludere accordi, in settori condivisi e per finalità pubbliche, per disciplinare lo svolgimento di attività di comune interesse, nell'ottica di realizzare economie di implementazione e di erogazione dei servizi per i cittadini/utenti;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15

marzo 1997, n. 59"

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2014, n. 72

recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO l'articolo 8, comma 1, lettera d) della legge 7 Agosto 2015, n. 124

che delega il Governo ad introdurre, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e

della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, un'unica modalità di

archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati

di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 27 aprile 2016, recante il Regolamento generale per la

protezione dei dati personali (GDPR), e le relative disposizioni di

adeguamento della normativa nazionale di cui al decreto legislativo 10

agosto 2018, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, con il quale è stata data

attuazione alla delega di cui alla legge n. 124 del 2015, che ha previsto

all'articolo 1, comma 1, che a decorrere dal 1° gennaio 2019 (termine così

prorogato dall'articolo 1, comma 1140, della legge 27 dicembre 2017, n.

205) *"la carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute*

nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, costituisce il

documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli

autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni

mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile";

VISTO l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e

successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito dei propri compiti istituzionali inerenti alla disciplina dei mezzi di trasporto terrestri, marittimi e aerei, provvede, tra l'altro, alla gestione e rilascio della carta di circolazione redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 1999/37/CE del Consiglio 29 aprile 1999;

CONSIDERATO che l'ACI è un Ente pubblico non economico, a base associativa, di rilevanza nazionale, preposto a servizi di pubblico interesse, che cura i processi amministrativi inerenti ai veicoli e gestisce il Pubblico Registro Automobilistico.

CONSIDERATO che è necessario, al fine di creare sinergie ed economicità gestionali, che le due Parti collaborino per garantire che i servizi pubblici siano prestati nell'ottica di conseguire l'obiettivo comune della emissione del documento unico di circolazione e di proprietà e che tale cooperazione è determinata da motivazioni di interesse pubblico derivanti dalla necessità di attuare le previsioni di legge contenute nel decreto legislativo n. 98 del 2017;

CONSIDERATO che le attività svolte dall'ACI interessate dalla cooperazione non sono di carattere commerciale, in quanto concernenti la tenuta del Pubblico Registro Automobilistico;

CONSIDERATO che la cooperazione tra le parti non è contraria alle norme comunitarie e nazionali in tema di procedure a evidenza pubblica e tutela della concorrenza, e non è elusiva delle norme poste a garanzia del libero mercato, della trasparenza e della sana concorrenza, ai fini di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

VISTO che per l'esecuzione delle attività previste dalla presente collaborazione le Parti utilizzeranno le risorse disponibili nei rispettivi bilanci, ognuno per la parte di propria competenza;

Ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto e modalità esecutive

1. Il MIT e l'ACI intendono attivare una collaborazione operativa secondo quanto definito dal presente Accordo e dagli Atti Esecutivi di cui al comma 4, funzionale alla migliore realizzazione degli obiettivi previsti dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, nella loro qualità di pubbliche amministrazioni responsabili, ciascuna per la parte di propria competenza, dei procedimenti amministrativi oggetto di razionalizzazione da parte del citato decreto,
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ACI metterà a disposizione del MIT servizi applicativi del sistema ACI, sia tramite applicazioni web, sia attraverso servizi esposti mediante *web services*.
3. I servizi di cui al precedente comma rimarranno installati sui sistemi ACI e saranno resi disponibili, a tutti i soggetti abilitati al rilascio del documento unico di circolazione, attraverso i sistemi informatici del MIT, quale unico punto di accesso.
4. L'esatto perimetro dei servizi, le modalità esecutive e le responsabilità correlate alle attività da svolgere, saranno definite con appositi Atti Esecutivi del presente Accordo, tenendo conto delle attività di studio e di

analisi propedeutica svolte dal Comitato tecnico permanente MIT-ACI, istituito con decreto dirigenziale 25 maggio 2018, n. 186. Tali Atti Esecutivi saranno sottoscritti rispettivamente: per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Direttore generale della Direzione generale per la motorizzazione; per l'ACI, dal Presidente pro tempore o da persona da questi delegata.

Art. 3 – Durata

1. Il presente Accordo è valido fino a che sono in vigore le norme che prevedono l'emissione del documento unico di circolazione.

Art. 4 – Oneri

1. Ciascuna delle Parti si farà carico degli oneri derivanti dall'esercizio delle attività di cui al presente Accordo Quadro e di cui agli Atti Esecutivi che da questo discendono, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.

Art. 5 – Responsabilità

1. Ciascuna Parte si assume la responsabilità, in via diretta ed esclusiva, dei propri servizi applicativi e delle informazioni messe a disposizione e ne risponde in caso di disservizi all'utenza finale.

Art. 6 - Divieto di cessione

1. Tenuto conto della natura e della finalità della cooperazione tra le Parti, il presente Accordo è incedibile.

Art. 7 - Obbligo di informazioni. Pubblicità

1. Ciascuna Parte – tenuto conto della natura della cooperazione attuata con il presente Accordo e considerato che le attività potranno essere efficacemente realizzate solo a seguito di costante sinergia e puntuale

scambio di informazioni – si impegna a fornire all'altra, in qualsiasi fase della collaborazione, ogni informazione o indicazione necessaria o utile per assicurare il regolare ed efficace andamento della collaborazione stessa.

2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, sia in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti in esito al presente Accordo sia in caso di redazione e pubblicazione di documenti relativi a detti risultati, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo

Art. 8 – Proprietà intellettuale del software

1. Il MIT e l'ACI garantiscono la piena disponibilità dei software utilizzati per l'erogazione dei servizi, ancorché di propria esclusiva proprietà o regolarmente licenziati.
2. Ciascuna Parte si obbliga a rispettare la titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale in capo all'altra Parte, relativamente a know-how, software, hardware.
3. Il diritto di proprietà e di sfruttamento economico e ogni altro diritto utilizzato per l'erogazione dei servizi resta di proprietà della Parte concedente; l'altra Parte potrà utilizzare detti servizi nei termini e per le finalità previsti dal presente Accordo.
4. Ogni prodotto – hardware, software di base, applicazioni, e altro – realizzato o acquistato in licenza d'uso ai fini del rilascio del documento unico di circolazione resta di proprietà della Parte che lo ha sviluppato o acquistato; l'altra Parte può utilizzarlo nei termini e per le finalità previsti dall'Accordo stesso.

5. Il presente Accordo non darà luogo tra le Parti a concessione di licenza o altro diritto di utilizzo di know-how, hardware, software, brevetti, modelli, copyright, o altri diritti di proprietà industriale e intellettuale. Tali diritti restano di esclusiva titolarità dell'avente diritto, e nessuna pretesa può essere avanzata e fatta valere da ciascuna delle Parti.

Art. 9 - Obblighi di riservatezza

1. Ciascuna Parte si impegna a trattare come riservate tutte le informazioni, procedure, notizie e dati di cui avrà notizia in ragione dell'esecuzione del presente Accordo, e pertanto si obbliga ad adottare - per quanto di propria competenza - ogni misura necessaria a mantenere tali informazioni nella massima riservatezza, evitando ogni utilizzo di esse per scopi estranei e secondo modalità non funzionali rispetto all'esecuzione e attuazione dell'Accordo stesso.

2. Le Informazioni sono e restano di esclusiva proprietà della Parte concedente.

Art. 10 – Recesso

1. Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo solo in caso di sopravvenute disposizioni normative che modifichino le procedure tali da rendere impossibile la prosecuzione delle attività. Il recesso dovrà essere comunicato all'altra Parte con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo istituzionale del destinatario.

2. Con la cessazione dell'Accordo ciascuna delle parti interromperà immediatamente qualsiasi utilizzo dei servizi applicativi dell'altra parte.

Art. 11 – Modifiche

1. Ogni modifica e/o integrazione al presente Accordo dovrà essere

concordata, redatta e sottoscritta dalle parti a pena di nullità.

Art. 12 – Foro competente

1. Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente ogni disaccordo o dissidio riferito al presente Accordo. Le Parti convengono espressamente che qualsiasi controversia dovesse tra le stesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione e applicazione del presente Accordo, è di esclusiva competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Art. 13 - Privacy

1. Tutte le informazioni di carattere personale utilizzate per le finalità di cui al presente accordo dovranno essere gestite in coerenza con la normativa vigente in materia di trattamento e di protezione dei dati personali richiamata nella premesse.

Art. 14 – Clausole di chiusura

1. La nullità o invalidità di una o alcune delle disposizioni del presente Accordo non pregiudica la validità delle altre clausole, che restano pienamente valide ed efficaci. La validità del presente Accordo non è inficiata dalla nullità, invalidità, inefficacia o ineseguibilità di una delle clausole in esso contenute che, pertanto, verrà interpretata dalle Parti nel rispetto delle loro intenzioni originarie e nel senso in cui possa mantenere validità, anche ridotta rispetto all'oggetto iniziale, e comunque nel senso in cui possa avere un qualche effetto, e che verrà sostituita nel modo più adeguato e più aderente possibile alle norme vigenti applicabili.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto con firma digitale, il

Per l'Automobile Club d'Italia

Per il Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti

Il Presidente

Il Capo del Dipartimento Trasporti